

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

“INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROLIMENTARE”

Con il progetto di legge proposto la Regione Emilia-Romagna intende attivare nel corso dei prossimi mesi del 2020 un complesso di interventi urgenti finalizzati a sostenere le imprese agricole ed agroalimentari regionali, alcuni dei quali collegati all'emergenza COVID 19. Il progetto di legge è diviso in 3 capi.

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

CAPO I “Finanziamenti integrativi e nuove misure di sostegno per le attività agricole”

L'articolo 1 autorizza la Regione ad attivare, conformemente a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, finanziamenti integrativi su interventi previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2014-2020.

Al comma 1 è infatti previsto il finanziamento di progetti di filiera, collegati all'avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 227 del 2017, per i quali i fabbisogni erano largamente superiori alle disponibilità recate dal PSR.

Al comma 2 è invece previsto un nuovo intervento destinato ad introdurre nelle imprese sistemi di sicurezza e protezione delle attrezzature e delle macchine agricole presenti in azienda nell'ambito della Misura 4 del PSR 2014-2020.

Il comma 3 prevede che le erogazioni siano disposte dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

L'articolo 2, al comma 1, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, istituisce un aiuto integrativo rispetto alle risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Il comma 2 definisce le modalità di concessione del finanziamento che avverranno con i medesimi criteri e modalità disciplinati per le risorse statali.

L'articolo 3 prevede l'attivazione di un regime di aiuto in de minimis destinato alle imprese agricole che coltivano barbabietola da zucchero.

In particolare il comma 1 prevede che per ottenere tali aiuti le imprese devono rispettare impegni agroambientali, i commi 2 e 3 stabiliscono che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare nonché gli impegni agroambientali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, mentre il comma 4 dispone che le erogazioni siano effettuate dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna.

CAPO II “Modifiche della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”

Gli articoli 4, 5 e 6 recano modifiche rispettivamente agli articoli 3, 6 e 13 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole, tese a consentire agli agriturismi la vendita di pasti da asporto anche con consegna a domicilio.

L’art. 7 comma 1 modifica il comma 3 dell’articolo 18 della Lr n. 4/2009; accanto alle attività già previste viene infatti inserita l’attività di promozione, con lo scopo di attivare iniziative volte a rilanciare il settore agrituristico e delle fattorie didattiche, fortemente colpito dall’emergenza COVID 19 che ha comportato la chiusura delle strutture ricettive.

L’art. 7 comma 2 introduce sempre nell’articolo 18 della Lr n. 4/2009 il comma 5 bis che prevede, una diversa modalità di trasferimento delle risorse per far fronte all’eccezionalità dell’emergenza COVID 2019, prevedendo un intervento straordinario per il 2020 volto ad assicurare liquidità alle imprese agrituristiche e dedite alla multifunzionalità, in relazione all’emergenza COVID 19, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso finanziamenti integrativi ai sensi dell’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e prevedendo l’erogazione tramite l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Il comma 2 dell’art. 7 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si fa fronte alle sue previsioni con le risorse stanziare nel bilancio regionale 2020-2022, Missione 16, programma 1, a valere sulla legge regionale 4/2009.

CAPO III “Disposizioni finali”

L’articolo 8 infine ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel progetto di legge e all’autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L’onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2020-2022 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l’esercizio finanziario 2020 in € 21.750.000,00 e per l’esercizio finanziario 2021 in € 250.000,00. Non sono previsti oneri per l’esercizio finanziario 2022 in quanto si prevede che l’attuazione degli interventi si esaurisca nel 2021.

COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

L’art. 8 stabilisce che per dare copertura agli interventi previsti dalla legge, per gli esercizi 2020 e 2021 la Regione provvederà ad istituire nella parte spesa del bilancio regionale appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (artt. 2, 3 e 7 comma 1 per esercizio in corso e art. 7, comma 1 per esercizio 2021)	2.250.000,00	250.000,00	
Nuove o maggiori spese d'investimento (art. 1, comma 1 e 2)	19.500.000,00		
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	21.750.000,00	250.000,00	
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	21.750.000,00	250.000,00	
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	21.750.000,00	250.000,00	